



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 1/2018 Registro Ric.

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

decidendo sul ricorso proposto ex artt. 95, 101 e 102 Reg. Giust. dai tesserati:

- **Sigg.ri ANDREA CHIESURA e SIRIANNI ANTONIO;**

con il quale si chiede l'annullamento o comunque la declaratoria di invalidità e/o inefficacia delle delibere presidenziali n. 8 del 24.07.2018, n. 9 del 25.07.2018 e n. 10 del 31.07.2018, pubblicate il 31.07.2018, nonché degli atti pubblicati sul sito internet della Federazione in data 11.08.2018;

Premesso

Con il presente ricorso i consiglieri Federali CHIESURA e SIRIANNI lamentavano l'invalidità o comunque non regolarità delle delibere presidenziali n. 8, 9 e 10 del 2018 e di altri atti pubblicati sul sito internet della Federazione.

In particolare, con l'articolato ricorso presentato, dopo una serie di premesse che attengono a situazioni concernenti i rapporti tra i consiglieri o tra alcuni di essi ed il Presidente Federale, ciò che veniva in concreto censurato era l'assenza del requisito dell'urgenza che dovrebbe sottostare a tutti le delibere presidenziali.

Per quanto riguarda, invece, il provvedimento pubblicato in data 11.08.2018, lo stesso era, secondo i ricorrenti, irregolare sotto diversi profili (principalmente veniva stigmatizzato un

eccesso di potere della commissione che aveva redatto il verbale poi pubblicato) e per tali motivi se ne chiedeva l'annullamento (ed invia cautelare la sospensione immediata).

Il Presidente Federale presentava una memoria con la quale, argomentando le ragioni sottostanti alle proprie deliberazioni, chiedeva: in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza; la condanna dei ricorrenti per lite temeraria e la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

I ricorrenti presentavano memoria in data 25 settembre con la quale insistevano nelle conclusioni già formulate e chiedevano di integrarle con la richiesta di annullamento e/o deflatoria di invalidità e/o inefficacia anche di tutte le delibere assunte dal Consiglio Federale del 31 agosto 2018 (con le quali erano stati "ratificati" i provvedimenti presidenziali e gli altri atti oggetto del ricorso).

All'udienza del 1 ottobre 2018 erano presenti i consiglieri Chiesura e Sirianni, il Presidente Mancino con l'avv. Cavalieri e il Procuratore Federale.

L'Avv. Chiesura esponeva i motivi del ricorso, contestando integralmente quanto contenuto nella memoria del Presidente Federale, chiedeva altresì di produrre ulteriore documentazione.

L'Avv. Cavalieri si riportava alla memoria depositata nell'interesse del Presidente Federale, si opponeva alla richiesta di produzione documentale perché tardiva e chiedeva che venisse dichiarata inammissibile la richiesta di integrazione del ricorso (contenuta nella memoria depositata il 25.09.2018 dai ricorrenti) perché modificativa del thema decidendum, senza peraltro l'indicazione dei motivi sottostanti a tale richiesta.

Interveniva anche personalmente il Presidente Mancino il quale si associava alle conclusioni del suo difensore.

Il Procuratore Federale chiedeva che il ricorso venisse dichiarato improcedibile.

Motivazione

Preliminarmente deve essere dichiarata inutilizzabile la produzione documentale effettuata in udienza dall'avv. CHIESURA perché tardiva ed in possesso del tesserato prima dello scadere dei termini per il deposito di memorie e documenti.

Non ricorrono nel caso neanche i presupposti per l'acquisizione d'ufficio, risultando, peraltro, tale documentazione irrilevante o comunque non determinante ai fini del decidere.

La richiesta di "integrazione" contenuta nella memoria depositata dai ricorrenti in data 25 non può essere considerata valida perché con essa, in realtà, verrebbe completamente modificato l'oggetto del ricorso.

La volontà di impugnare le delibere consiliari del 31.08.2018 avrebbe per potuto e dovuto tradursi in un autonomo nuovo ricorso, essendo del tutto irrituale e non consentito modificare integralmente l'oggetto del ricorso con successiva memoria.

Detto ciò, a poco vale evidenziare come, in effetti, nella memoria del 25.09.2018 non si rinvenga la reale doglianza che dovrebbe riguardare nello specifico le delibere consiliari del 31.08.2018 (che vengono ritenute addirittura inesistenti in alcuni punti, mentre in altri sembrano essere considerate più "ingiuste" che irregolari).

Tutto ciò premesso, il Tribunale - il quale non ha ritenuto di adottare provvedimenti d'urgenza come richiesto con il ricorso in via preliminare - ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Deve essere accolta la preliminare considerazione contenuta nella memoria presentata dalla difesa del Presidente Mancino, sostanzialmente condivisa dalla Procura Federale.

Ciò in quanto l'art. 102 del Regolamento di Giustizia, ai sensi del quale è stato presentato il ricorso, indica una serie di atti impugnabili con ricorso dai tesserati, dagli affiliati, dal Procuratore Federale e dagli organi della Federazione, allorquando questi atti risultano contrari alle legge, allo stato del Coni, ai principi generali del Coni, allo statuto e ai regolamenti della Federazione.

Tra questi atti non vi sono le delibere presidenziali né i verbali delle commissioni.

Ritiene il Tribunale che, differentemente da quanto sostenuto dai ricorrenti, tale assenza all'interno dell'art. 102 del Regolamento di Giustizia, non sia frutto di un errore o di una dimenticanza, né tanto meno possa essere colmata "per analogia".

La non impugnabilità autonoma davanti agli organi di giustizia dei provvedimenti adottati dal Presidente Federale, necessariamente sottoposti al vaglio dell'organo consiliare che ne valuta la correttezza, l'opportunità e necessarietà, è dettata dalla natura essenzialmente politica di

tali atti che, pertanto, devono essere “convalidati” del Consiglio Federale prima di poter diventare soggetti al sindacato degli organi di giustizia.

Peraltro, il margine di valutazione della giustizia sportiva sulla “urgenza” relativa a tali determinazioni sarebbe del tutto marginale, proprio alla luce della natura transitoria (e si ribadisce politica) di dette deliberazioni.

Non si ritiene tuttavia, in ragione della peculiarità della materia trattata, che ricorrano le condizioni per la condanna dei ricorrenti per lite temeraria.

PQM

Il Tribunale Federale

dichiara improcedibile il ricorso proposto dei consiglieri CHIESURA e SIRIANNI.

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali profili disciplinari.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 1 ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Antonio Matera